

ALTRE VOCI IN FATTURA O LEGATE ALLA STESSA

- **COMPONENTE UI1:** con Delibera n.6/2013/R/COM L'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai Servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato. L'Autorità aggiorna la componente UI1 con cadenza semestrale. Con Delibera n.6/2013/R/COM l'Autorità ha stabilito il valore della componente UI1 dal 01/01/2013 in 0,005 €/mc Con Delibera n.529/2013/R/COM l'Autorità ha aggiornato il valore della componente UI1 dal 01/01/2014 in 0,004 €/mc
- **COMPONENTE UI2:** Con Delibera n.664/2015/R/IDR (art.33 allegato A) l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato. L'Autorità aggiorna la componente UI2 con cadenza semestrale. Con Delibera n.918/2017/R/IDR (art. 9) l'Autorità ha stabilito il valore della componente UI2 dal 01/01/2018 in 0,009 €/mc
- **COMPONENTE UI3:** Con Delibera n.897/2017/R/IDR (art.9 allegato A) l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto. L'Autorità aggiorna la componente UI3 con cadenza annuale. Con Delibera n.918/2017/R/IDR l'Autorità ha stabilito il valore della componente UI3 dal 01/01/2018 in 0,005 €/mc. Con delibera 3/2020/R/IDR , l'Autorità ha esteso l'applicazione anche alla fognatura e alla depurazione.
- **COMPONENTE UI4:** L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con [deliberazione 580/2019/R/idr](#) (allegato A) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la componente perequativa UI4 volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura

e di depurazione. Nella medesima delibera l'Autorità ha stabilito il valore della componente UI1 dal 01/01/2014 in 0,004 €/mc

- **BONUS SOCIALE IDRICO:** istituito con delibera ARERA 897/2017/R/IDR nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è un contributo riconosciuto a seguito presentazione della richiesta per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale. Il bonus sociale idrico è riconosciuto alle utenze dirette e alle utenze indirette per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo e corrisponde alla compensazione di 18,25mc/anno per ciascun componente il nucleo ISEE). Inizialmente calcolato solo con riferimento al corrispettivo di acquedotto, con delibera 3/2020/R/IDR l'ARERA ha previsto il riconoscimento anche con riferimento al corrispettivo di fognatura e depurazione a partire dal 01/004/2020.
- **BONUS IDRICO INTEGRATIVO:** previsto delibera ARERA 897/2017/R/IDR che stabilisce che, ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, anche d'intesa con il gestore, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello del Bonus Sociale Idrico ed eventualmente ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al bonus.
- **QUOTA FISSA ACQUA, FOGNATURA e DEPURAZIONE:** con delibera 665/2017/R/IDR l'ARERA ha previsto la quota fissa, indipendente dai volumi, per ciascun servizio erogato dal Gestore. Viene fatturata con il criterio del pro die rapportando l'importo annuale al periodo che interessa la fattura.
- **TARIFFA DOMESTICO RESIDENTI:** con delibera 665/2017/R/IDR l'ARERA ha previsto per le utenze domestiche una tariffa agevolata che tenga in considerazione il numero delle persone residenti.
- **CRITERIO del "pro-die":** il calcolo della fattura avviene con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo e viene effettuato rapportando gli scaglioni tariffari annuali al periodo intercorrente tra le letture
- **FATTURAZIONE IN ACCONTO:** L'Art.38 del Regolamento del SII prevede la possibilità di emettere fatture basate su consumi presuntivi acconto

o anticipo sui consumi, determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. L'importo di tali fatture viene detratto dal calcolo delle successive fatture di "saldo" basate su consumi accertati

- **FATTURAZIONE A "SALDO" O DI CONGUAGLIO:** L'Art.38 del Regolamento del SII prevede che la Società effettui il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo. Viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del pro-die ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
- **CONGUAGLIO ANNUALE/TARIFFARIO:** è il ricalcolo del consumo annuale che, si determina utilizzando la prima lettura rilevata nell'anno successivo a quello oggetto del calcolo, rifatturando il consumo dell'anno precedente e detraendo dall'importo calcolato quanto già fatturato sulla base di letture accertate "a saldo" nel corso dell'anno preso in considerazione.
- **DEPOSITO CAUZIONALE:** con delibera dell' AEEGSI n. 86/2013/RIIDR del 28.2.2013 (Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato), così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 643/2013/RIIDR del 27.12.2013 (art.34) e dalla deliberazione 655/2015/R/IDR del 23/12/2015 (artt.15,16 e 39 – allegato A), è stato disposto l'adeguamento dei criteri di determinazione del deposito cauzionale dei singoli ambiti territoriali. Il Commissario della Conferenza Interistituzionale Idrica Servizio Idrico Integrato (Ex A.A. T.G. Basilicata s.u. - Art. 26 L.R. Il. 33 del 30./2.20/0 e Art. 17 LoR.fl. 26 del 30./2.20//) con propria Determina N. 49 - CONF. Del 24/11/2015 recependo le disposizioni dell'Autorità ha approvato le necessarie modifiche all'Allegato del Regolamento del S.1.1. circa le modalità di determinazione ed addebito del deposito cauzionale. La disciplina prevede che il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto, oltre alle competenze accessorie, anche un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo attribuibile all'utente . Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro

quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura. Una volta determinato, il deposito cauzionale dovrà essere adeguato al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo qualora questi subiscano variazioni positive o negative superiori al 20%. Qualora si verificano dette condizioni di cui al comma il gestore ricalcola il deposito cauzionale e: a) restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima bolletta utile; b) addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette. Il deposito cauzionale non potrà essere applicato agli utenti con consumi annui fino a 500mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta.

- **FASCE/SCAGLIONI TARIFFARI:** con delibera 665/2017/R/IDR l'ARERA ha disciplinato la struttura generale dell'articolazione tariffaria prevedendo: a) una fascia a tariffa base, da una a tre fasce di eccedenza e l'introduzione di una fascia a tariffa agevolata per le utenze domestiche residenti basata sul numero delle persone. Ampiezza delle fasce e costo del mc vengono stabiliti dall'Ente di Gestione d'Ambito (EGRIB) nel rispetto delle indicazioni normate dall'ARERA.